

IL DIRITTO ROMANO ORIENTALE SOTTO LALENTE DELLA GEOPOLITICA

ALICE CHERCHI
Università di Cagliari

1. Premessa

Negli ultimi tempi, accanto a importanti approfondimenti dedicati alle fonti del diritto romano orientale¹, si riscontrano alcune riflessioni ad ampio spettro che invitano a leggere le testimonianze giuridiche con lenti nuove, ovvero all'interno dell'ampio mosaico offerto da fonti di altra natura, da cui emerge che la lunghissima esistenza dell'Impero romano d'Oriente fu il risultato di un'abile «strategia», soprattutto militare e diplomatica².

Tra gli aspetti da tenere in considerazione, la geopolitica appare oggi certamente degna di nota: essa, da campo d'indagine negletto nei decenni del secondo dopoguerra, è divenuta un settore così esteso e interdisciplinare da mostrarsi ormai quasi imprescindibile, tanto che non sono mancate ricerche d'avanguardia relative alla geopolitica giuridica, storica e storico-giuridica³.

In seno alle tendenze appena rammentate, si inserisce la monografia di Danilo Ceccarelli Morolli, *Per una geopolitica del diritto dell'Impero Romano d'Oriente*, Pontificio Istituto Orientale & Valore Italiano Editore, Roma, 2020. Quest'ultima, infatti, nell'inaugurare la riflessione sulla geopolitica del diritto dell'Impero romano d'Oriente, mira a evidenziare le logiche geopolitiche che furono causa e/o effetto delle istituzioni e di alcuni atti normativi nevralgici del *ius graeco-romanum*.

La monografia, che si apre con la prefazione di Gabor Hamza (pp. 11-

¹ Tre esempi fondamentali, in quanto dedicati a uno studio complessivo delle fonti giuridiche orientali, sono costituiti dalle traduzioni del 2015 e 2017, curate da Pierangelo Buonagorno e da Dieter Simon e Sylvia Neye, di TROIANOS, *Le fonti*, V-351; TROIANOS, *Die Quellen*, XIX-47, nonché dal volume del 2022 di due Studiose della scuola di Groningen: PENNA - MEIJERING, *A Sourcebook*, I-219.

² LUTTWAK, *La grande strategia*, 7-490.

³ MONATERI, *Geopolitica del diritto*, V-176; *Equilibri e disequilibri*, VII-129; SOLIDORO, *Geopolitica e iconografia giuridica*, 1-24; LE BOHEC, *Geopolitica dell'Impero Romano*, 1-295.

12), si articola in tre capitoli, preceduti da un'introduzione (pp. 13-19): il primo (pp. 21-101), *Dalla geopolitica della religione alla geoeconomia*, il secondo (pp. 103-165), *Geocultura del diritto: nuova geopolitica delle élite?*, e il terzo (pp. 167-178), *La Lectio Byzantina, ovvero verso una conclusione aperta*.

2. La geopolitica: una nozione in espansione

Prima di entrare *in medias res*, va affrontata una questione che rappresenta il presupposto per la comprensione dell'intera analisi di Ceccarelli Morolli, ossia l'individuazione della nozione di geopolitica adottata alla base della medesima.

Difatti la geopolitica, pur essendo un settore relativamente giovane agli occhi dei cultori dei diritti dell'antichità, è stata oggetto di varie concettualizzazioni, le quali hanno teso progressivamente ad ampliarsi. Nel sintetizzare soltanto alcuni momenti focali di tale sviluppo, possiamo qui rammentare le nozioni classiche di geopolitica, a partire da quella di Rudolf Kjellén – cui si deve tra l'altro l'invenzione del neologismo '*Geopolitik*' nel 1899 –, il quale vide in essa la *Lehre* che studia il fondamento geografico del potere degli Stati, intesi come «organismi geografici» o «fenomeni nello spazio»⁴.

A questa definizione seguì quella di Karl Haushofer, dapprima esaltato e poi osteggiato dalla Germania nazista, che individuò nella geopolitica la «coscienza geografica dello Stato» incentrata sul concetto di *Lebensraum* (spazio vitale) a sostegno della lotta delle Nazioni per il recupero del territorio necessario per la loro esistenza tramite l'invasione di altri Stati⁵. Ben si comprende, dunque, perché le riflessioni di Haushofer siano state usate per giustificare la ferocia bellica nazi-fascista, così come perché, di converso, l'interesse per la geopolitica abbia conosciuto una fase di netto declino dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Nello stesso torno di tempo, si svilupparono importanti elaborazioni in Gran Bretagna e negli USA: sebbene esse risentirono di limiti in una certa misura analoghi a quelli della riflessione tedesca, introdussero anche rilevanti spunti di novità, individuando la base del predominio geopolitico, oltre che nell'*Heartland*, ovvero nel dominio di aree continentali strategiche, nel controllo dei mari (*Seapower*) e nel dominio delle coste (*Rimland*)⁶.

⁴ KJELLÉN, *Der Staat*, 46-93.

⁵ Sul pensiero di tale studioso, cfr. JEAN, *s.v. Geopolitica*, 16-17, e CECCARELLI MOROLLI, *Appunti di geopolitica*, 17-18.0

⁶ Le tre concezioni furono elaborate, rispettivamente, da Halford Mackinder (1861-1947), Alfred Mahan (1840-1914) e Nicholas Spykman (1893-1943), sui quali cfr. JEAN, *s.v. Geopoli-*

Il successivo rifiorire degli studi sulla geopolitica è legato alla figura di Yves Lacoste, che, dalla fine degli anni Sessanta, inaugurò una nuova fase di riflessione, la cd. 'geopolitica critica', all'interno della quale si fece strada l'elaborazione delle concezioni più ampie. Tra esse va qui ricordata quella di Carlo Jean, che definì la geopolitica come «una disciplina che studia i rapporti, le influenze, i condizionamenti e le limitazioni dei fattori geografici – fisici e umani – sulla politica, vale a dire su comportamenti, decisioni, percezioni e azioni dei vari attori geopolitici, siano essi gli Stati, le entità sovra- o sub-nazionali, o anche le grandi imprese industriali e commerciali»⁷.

Come si vede, si tratta di una nozione molto estesa, la quale considera attori geopolitici non solo gli enti substatali, ma anche le imprese⁸. Appare perciò innegabile che essa si adatti, meglio delle prime, alla realtà giuridica contemporanea, ove anche le imprese, in particolare le grandi multinazionali, pongono in essere condotte che hanno drastiche conseguenze sugli Stati, sulle loro istituzioni e sui loro cittadini, tanto che si è fatta ormai impellente la necessità di un *ius mercatorum* che salvaguardi, a livello globale, il rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali.

L'analisi di Ceccarelli Morolli appare incentrata su quest'ultima definizione, sebbene il medesimo A., in un precedente lavoro, avesse già prospettato la necessità di alcune precisazioni⁹. A suo avviso, infatti, la diagnosi di Jean, secondo la quale la geopolitica non sarebbe una scienza, ma «un metodo di ragionamento», andrebbe ricalibrata nel senso di riconoscere alla geopolitica carattere scientifico. Un siffatto carattere emergerebbe dal metodo scientifico che caratterizza l'analisi geopolitica, così come dalla circostanza che quest'ultima comprenda, a sua volta, ulteriori branche scientifiche, quali la geoeconomia, ossia lo studio delle strategie per la crescita economica e finanziaria degli Stati.

Cionondimeno, il medesimo A. si mostra consapevole dei rischi insiti nell'adottare una nozione di geopolitica intimamente legata alle caratteristiche della contemporaneità per l'analisi del *ius graeco-romanum*. Perciò, nel presentare le finalità dell'opera (p. 17), egli si preoccupa di chiarire ulteriormen-

tica, 17-21, e CECCARELLI MOROLLI, *Appunti di geopolitica*, 19-20.

⁷ JEAN, *s.v. Geopolitica*, 5.

⁸ Come posto in luce da GIORDANO, *Geopolitica*, 21, non si può negare che, nel tentativo di individuare una nozione di geopolitica adatta al mondo contemporaneo, si innesti il rischio di sconfinare in un concetto sfuggente, anche se lo stesso Autore sembra poi ammettere la necessità di ricorrere a una nozione ampia (pp. 222-236), dal momento che vaglia il rilievo geopolitico odierno di attori quali gli *hubs* della criminalità e Internet.

⁹ CECCARELLI MOROLLI, *Appunti di geopolitica*, 25-28.

te l'approccio adottato, affermando che «se la geopolitica è lo studio della criticità dello spazio e degli interessi – spesso confliggenti – degli Stati o delle varie 'entità' agenti nel mondo, appare evidente che anche gli 'antichi' si siano posti il problema, seppur con modalità empiriche, dimostrandosi spesso ben consci dei problemi a loro contemporanei».

3. Prosemica del potere e geopolitica della religione

Dato che gli argomenti toccati e gli spunti offerti da Ceccarelli Morolli sono numerosi e si irradiano secondo molteplici direttrici, che giungono sovente a considerazioni sul mondo contemporaneo, appare ora opportuno, nel ripercorrere la monografia, procedere soltanto ad alcuni 'carotaggi' particolarmente significativi per cogliere, almeno a grandi linee, le principali cause e implicazioni geopolitiche del diritto romano d'Oriente.

Il naturale punto di partenza del primo capitolo è la Compilazione giustiniana (pp. 21-22), quale momento d'inizio del fenomeno codificatorio nel diritto romano d'Oriente, caratterizzato dapprima da una *vis* espansiva, che giunse fino all'età macedone (Compilazione dei Basilici), per poi cedere il passo, nelle epoche posteriori, alla manualistica giuridica privata, la quale trovò il suo apice nell'*Hexábiblos* di Armenopulo (metà del XIV sec.).

L'analisi si concentra quindi sul ruolo del *Basileus* e, in particolare, sulla prosemica del suo potere (pp. 22-36) – cioè il suo modo di porsi nello spazio, anche giuridico, e di organizzarlo – e sugli effetti geopolitici della sua produzione normativa. A tale scopo, sulla scia di Marie Theres Fögen¹⁰, l'A. individua i capisaldi del potere imperiale nel trinomio tra ortodossia religiosa, romanità e base teocratica.

Questi fondamenti vengono esaminati da una prospettiva multifocale, che attribuisce rilievo anche a testimonianze meno battute: il *De Aedificiis* di Procopio di Cesarea (pp. 30-33), utilizzato per evidenziare come, dalle vicende legate alla realizzazione della chiesa di Santa Sofia, emerge la possibilità di considerare la basilica la più significativa 'sintesi plastica' della prosemica del potere, e l'*In restitutionem Sanctae Crucis* di Giorgio di Pisidia (p. 36), usato per leggere il trasferimento a Gerusalemme della reliquia della croce, disposto dall'Imperatore Eraclio dopo la vittoria sui Persiani (630 d.C.), come sviluppo della prosemica del potere inaugurata da Giustiniano.

Tra le fonti giuridiche di epoca giustiniana, l'A. cita dapprima le *Novellae* 73 pr., 81 pr. e 137 pr. (p. 26), emanate tra il 538 d.C. e l'anno di morte di Giustiniano, come chiare testimonianze della concezione del rapporto tra

¹⁰ FÖGEN, *s.v.* *Staat*, 2156-2158.

Imperatore e Dio che sarà alla base dell'autocrazia bizantina dei secoli successivi. Una siffatta concezione si ritrova altresì nella *praefatio* del *De Caerimoniis* di Costantino VII Porfirogenito (912-959 d.C.), nella quale l'Imperatore, al pari di Dio creatore, si proclama fautore dell'armonia e la traspone nell'organizzazione della corte imperiale. In virtù di queste considerazioni, Ceccarelli Morolli pone in luce (pp. 29-30) l'inadeguatezza della tradizionale categoria del cesaropapismo per inquadrare i rapporti fra potere imperiale ed ecclesiastico nel *ius graeco-romanum*, dal momento che le fonti sembrano offrire appigli per ritenere il ruolo del *Basileus* ancora più pregnante sotto il profilo religioso, quale garante eterno dell'unità della Chiesa e dell'Impero.

Di notevole interesse è anche la lettura della Nov. 6 di Giustiniano (pp. 35-36), emessa nel 535 d.C. – cioè due anni prima dell'inaugurazione di Santa Sofia –, in collegamento con l'assetto architettonico della grande basilica. Come è noto, la *praefatio* della Novella enuncia il principio della *συμφωνία* tra *imperium* e *sacerdotium*, quale fondamento dell'armonia e dell'*exaequatio* tra le *leges* imperiali e i canoni ecclesiastici. La realizzazione di Santa Sofia avrebbe poi reso definitivamente percepibile tale principio sul piano materiale, come un monito continuo al riconoscimento dell'equilibrio stabilizzatore del presente e dei secoli a venire.

Sulla base di tali osservazioni, Ceccarelli Morolli propone altresì una nuova lettura della Novella 131 del 545 d.C. (pp. 39-45), evidenziando che l'occasione di legiferare sui titoli e sulle circoscrizioni ecclesiastici consentì a Giustiniano di accogliere la statuizione canonica della Pentarchia, sancita nel 451 d.C. dal concilio di Calcedonia (can. 28), e di farsi nel contempo garante e continuatore della legislazione canonica, il cui valore giuridico venne equiparato a quello delle *leges* civili. Se guardata da questa angolazione, la Novella si mostra come un riflesso particolarmente chiaro della prossemica del potere sulla geopolitica del diritto, grazie alla stretta connessione tra il consolidamento del ruolo dell'autorità imperiale nella sfera religiosa (anche sotto il profilo della produzione normativa) e l'organizzazione territoriale del governo della Cristianità.

Un ulteriore effetto geopolitico del principio della *συμφωνία* viene ravvisato nella formazione dei Nomocanoni (§ 4, in part. pp. 46-48), ossia le raccolte sistematiche di leggi civili e canoni ecclesiastici che si svilupparono all'indomani della scomparsa di Giustiniano e raggiunsero la massima diffusione tra il XII e il XIII secolo. Al proposito, l'A. mostra, tramite numerosi esempi (pp. 46-56), che, se da un lato i Nomocanoni furono una conseguenza geopolitica della *συμφωνία* giustiniana, questi appaiono, dall'altro lato, destinati a loro volta a produrre effetti geopolitici oltre i confini d'Oriente, cioè nel mondo siriano, arabo e slavo. Si passò quindi, ad avviso di Ceccarel-

li Morolli (p. 57), da un uso geopolitico dei Nomocanoni in larga misura inconsapevole, a un utilizzo sempre più conscio e mirato, specialmente da parte di «coloro che ispirandosi a tale modello nomotecnico hanno creato i Nomocanoni fuori da Costantinopoli».

4. Aspetti geoeconomici

Negli ultimi tre paragrafi del primo capitolo (§§ 5-7, pp. 58-101), l'attenzione si appunta sugli aspetti economici della geopolitica dell'Impero romano d'Oriente tra il X secolo e l'inizio del XII, attraverso la disamina del Libro dell'Eparca (Ἐπαρχικὸν Βιβλίον), sulle corporazioni di Costantinopoli, e delle Crisobolle, le quali vengono interpretate come strumenti di politica economica e geoeconomica in ordine al complesso gioco di interazioni tra Bisanzio e le Repubbliche Marinare.

Con riguardo all'Ἐπαρχικὸν Βιβλίον (§ 5, pp. 58-73), Ceccarelli Morolli sembra accogliere la datazione che colloca l'opera durante il regno di Leone VI il Saggio (tra il 911 e il 912 d.C.) e, dopo una ricognizione delle funzioni dell'Eparca e delle finalità enunciate nel proemio del Βιβλίον, si sofferma sul cap. III, relativo alla corporazione dei *τραπεζίται* (banchieri e cambiavalute). Tale capitolo si apre individuando il requisito per l'ammissione alla corporazione nella buona condotta dei banchieri, nonché nell'impegno a mantenerla in futuro, per poi proseguire con la regolamentazione di alcune attività bancarie particolarmente delicate. In primo luogo si vieta ai banchieri di demandare agli schiavi i servizi loro affidati dalle pubbliche autorità, pena il taglio della mano (§ 1), per poi estendere la stessa pena ai cambiavalute che avessero disatteso l'obbligo di denuncia all'Eparca di coloro che facevano circolare la moneta in modo abusivo (§ 2).

L'esigenza di controllare la produzione e la circolazione della moneta mediante i banchieri¹¹ pare evincersi anche dal successivo § 5, che configura in capo ai banchieri l'obbligo di informare l'Eparca nell'ipotesi di ricezione di moneta contraffatta, pena la fustigazione, la tonsura e l'esilio. Gli altri paragrafi impongono una serie di ulteriori obblighi e divieti: il § 3 punisce i banchieri che praticano l'alterazione del cambio; il § 4 stabilisce che i singoli banchieri si debbano servire di due uomini per il conteggio della moneta, configurando la diretta responsabilità del banchiere per l'operato di costoro, e il sesto paragrafo vieta ai banchieri di far credito ai propri impiegati in de-

¹¹ La quale viene opportunamente collegata dall'A. alla circostanza che la moneta bizantina fosse molto forte in questo periodo, poiché conteneva una percentuale d'oro elevata. Per ulteriori approfondimenti sul punto, CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 64-65.

terminati giorni (in occasione delle elargizioni imperiali).

Da una lettura combinata delle norme appena ripercorse e delle *Novellae* di Leone VI dedicate alla sfera economica (pp. 63-68), tra le quali spicca la Nov. 52, che riconobbe corso legale alle valute dei vecchi e dei nuovi Imperatori – a condizione che avessero valore inalterato e peso certo –, l'A. pone in evidenza che l'impellente necessità di controllare la valuta e i cambi si inserisce all'interno di una più ampia politica di controllo del mercato e del commercio, sia tramite le corporazioni, sia mediante la burocrazia imperiale e l'apparato fiscale¹².

In effetti, le fonti prese in considerazione in questa sede consentono di scorgere la configurazione di un controllo a più livelli, mediante un sottile equilibrio di poteri e responsabilità tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. Pare trattarsi, in sostanza, di un controllo che opera, a livello normativo e territoriale, dall'alto verso il basso, divenendo sempre più stringente e capillare: dapprima a livello centrale, mediante le *Novellae* imperiali, poi a livello cittadino, con le norme stabilite dal Libro dell'Eparca per la città di Costantinopoli, il quale, a sua volta, attribuisce una funzione nevralgica ai membri delle corporazioni che operavano nella città.

Giungiamo ora agli spunti offerti dall'esame delle Crisobolle (pp. 73-91), tra i più interessanti dell'intera monografia, in quanto approfondiscono, anche facendo leva sull'accurato studio di Dafni Penna¹³, il contenuto delle norme e ne pongono in luce con nitore le cause e gli effetti geopolitici e geoeconomici. L'A. prende le mosse dai tratti essenziali delle Crisobolle, atti imperiali, chiusi con un sigillo d'oro, che attribuirono privilegi alle Repubbliche Marinare di Venezia, Pisa e Genova o ai loro cittadini e furono emesse principalmente da tre dinastie (i Macedoni, a partire da Basilio II nel 992, i Comneni e gli Angeli).

Tra le Repubbliche destinatarie, quella veneziana assume un ruolo di spicco: i privilegi concessi a Venezia appaiono infatti senza eguali – dall'aumento dell'estensione del distretto veneziano a Costantinopoli, all'alleanza navale del 1187, passando per la concessione del libero commercio nelle iso-

¹² Tali considerazioni inducono CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 65-73, a ritenere l'Ἐπαρχικὸν Βιβλίον una forma embrionale di codificazione del diritto commerciale e a osservare, più in generale, soprattutto grazie all'approfondimento dell'organizzazione della produzione e lavorazione della seta, che «l'Impero Romano d'Oriente ha in realtà organizzato, nel tempo e nello spazio, un vero e proprio prodromo del diritto dell'economia» (p. 71).

¹³ PENNA, *The Byzantine Imperial Acts*, VII-344.

le di Creta e a Cipro¹⁴ – e si mostrano collegati non soltanto a eventi contingenti, come l'importante supporto fornito dai veneziani contro i Normanni, ma altresì al crescente potere marittimo e commerciale assunto da Venezia e al contestuale maggior sviluppo del suo apparato diplomatico rispetto a quello di Pisa e Genova.

Dopo avere ripercorso le principali Crisobolle emanate fino al 1198¹⁵, Ceccarelli Morolli si sofferma sulle prescrizioni che più di tutte paiono avere valenza geopolitica. Esse vengono identificate nelle norme che imponevano il giuramento ai destinatari, in quelle di concessione degli immobili, nonché nelle disposizioni in materia di giurisdizione.

Tra le Crisobolle del primo gruppo, possiamo ricordare quelle di Giovanni II Comneno (1126) e di Isacco II Angelo (1189) destinate a Venezia, così come quella del 1192 indirizzata da quest'ultimo Imperatore ai pisani. L'imposizione del giuramento ai destinatari viene letta dall'A. (pp. 87-89) come un elemento che permette di incasellare le Crisobolle tra gli atti amministrativi, piuttosto che tra i trattati internazionali, come sostenuto in passato da parte della dottrina. L'esigenza del giuramento viene infatti ricondotta alla natura unilaterale della Crisobolla, la quale da un lato attribuiva concessioni e privilegi, ma, dall'altro lato, configurava in capo ai destinatari obblighi e doveri.

Pertanto, il giuramento, oltre a testimoniare la natura 'quasi sacrale' delle Crisobolle, dato che provenivano dall'Imperatore, avrebbe rappresentato la necessaria accettazione delle statuizioni imperiali da parte dei destinatari. Inoltre, l'esigenza del giuramento sarebbe riconducibile alla circostanza che i destinatari non fossero città e popoli dell'Impero, ma stranieri: esso, dunque, come osserva l'A. (p. 87), sarebbe stato un modo per «traghettarli, senza eccessive scosse, verso l'egida imperiale. Questo è il caso dei pisani, che nelle Crisobolle vengono chiamati a giurare come 'popolo'»¹⁶. Collegate alle finalità geopolitiche appena emerse appaiono anche le Crisobolle che concessero beni immobili siti nel territorio imperiale e intere parti della città di Costantinopoli a veneziani, pisani e genovesi (p. 86).

La Crisobolla alla quale Ceccarelli Morolli opportunamente dedica mag-

¹⁴ Per l'elenco delle Crisobolle destinate a Venezia, cfr. CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 76-78.

¹⁵ Attraverso la segnalazione dell'Imperatore, dell'anno di emanazione, della Repubblica Marinara destinataria e una breve sintesi del contenuto (CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 76-80).

¹⁶ La Crisobolla ai pisani cui si riferisce l'A. è quella del 1111 di Alessio I Comneno (vd. elenco in CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 78).

giore attenzione è quella del 1198 sulla giurisdizione, indirizzata da Alessio III Angelo ai veneziani. Tale previsione si collega alla circostanza che i giudici veneziani già operassero a Costantinopoli e che si pose perciò il problema, illustrato nella prima parte della bolla imperiale, di precisarne il ruolo in seno all'apparato giudiziario della città, specialmente in ordine alle cause tra bizantini e veneziani. Come posto in luce da Penna¹⁷, è infatti verosimile che gli attori bizantini, dopo essere risultati soccombenti di fronte al giudice veneziano (nelle cause intentate contro convenuti veneziani), tendessero ad agire di nuovo presso il giudice bizantino, nella speranza che questi ribaltasse l'esito sancito dal funzionario veneto. Una prassi del genere si fondava evidentemente sul fatto che «the jurisdiction of the Venetian judge was not officially allowed», in quanto accettata a livello consuetudinario, ma non disciplinata dalla legge.

Nell'accogliere le richieste dei veneziani di porre fine a tale prassi, Alessio III dispose che, per le cause civili, la giurisdizione spettasse al giudice veneziano qualora l'attore fosse bizantino e il convenuto veneziano, mentre, per le cause criminali, si sarebbe seguito il criterio della gravità del crimine, combinato con quello della classe di provenienza della vittima. Perciò la giurisdizione sarebbe spettata al giudice veneziano nel caso in cui la vittima di reati minori, quali le offese e gli insulti, fosse bizantina e non appartenesse a classi elevate (senatori o funzionari imperiali)¹⁸.

Come ben sottolineato dall'A. (p. 86), la Crisobolla appena ripercorsa appare di grande momento, in quanto, a conclusione di una serie di privilegi accordati a Venezia, ammise a Costantinopoli, per la prima e unica volta, una giurisdizione «straniera e parallela» non solo per le cause tra veneziani, ma anche per quelle tra veneziani e bizantini, seppur con alcuni limiti.

Tirando le somme, i rilievi di Ceccarelli Morolli in ordine al valore geopolitico delle Crisobolle si mostrano estremamente apprezzabili, tanto con riguardo all'Impero romano d'Oriente, quanto per le Repubbliche Marinare destinatarie. Inoltre, al termine dell'esame delle bolle imperiali, non può non convenirsi con l'A. (pp. 88-91) sul fatto che queste fonti testimonino, ad uno sguardo complessivo, l'inizio della fine dell'Impero stesso. Infatti, se da un lato le Crisobolle denotano la volontà dell'Impero di stringere solide alleanze con le Repubbliche Marinare, esse rivelano, dall'altro lato, il progressivo indebolimento del medesimo sul fronte del controllo del Mediterraneo, cui si accompagna un ridimensionamento geografico, che sfocerà – e

¹⁷ PENNA, *The Byzantine Imperial Acts*, 67.

¹⁸ Per un accurato prospetto di sintesi della ripartizione di giurisdizione tra i giudici bizantini e veneziani che emerge dalla Crisobolla, cfr. PENNA, *The Byzantine Imperial Acts*, 88.

avrà il suo punto di non ritorno – nella presa di Costantinopoli del 1204 ad opera dei crociati di Papa Innocenzo III.

Queste osservazioni inducono Ceccarelli Morolli a dedicare alcuni cenni conclusivi del capitolo alla geopolitica del diritto degli spazi marittimi (§ 7, pp. 91-101), nelle sue diverse fasi. La prima, che va dal VI al VII secolo d.C., appare caratterizzata da una scarsa attenzione alla flotta imperiale, la quale si collega all'assenza, in tale periodo, di importanti minacce straniere sul fronte marittimo (almeno fino all'assedio islamico del 674). La seconda fase, che investe il periodo dall'VIII all'XI secolo, vede invece il massimo potenziamento della flotta e della tattica militare marittima; la terza fase (XI-XII secolo) si contraddistingue poi per la graduale contrazione della flotta, soprattutto in virtù del già rilevato passaggio del potere marittimo in capo alle Repubbliche Marinare.

La scarsità delle testimonianze giuridiche sulla navigazione e sul commercio via mare rappresenta *prima facie* un'anomalia, dato che l'Impero d'Oriente fu, per lungo tempo e per vocazione naturale, una talassocrazia. Cionondimeno, una simile anomalia può spiegarsi, come prospetta lo Studioso (pp. 95-96), alla luce di uno sguardo più ampio alle fonti di questi periodi (specialmente dei Τακτικά militari), il quale rivela che il controllo del mare fu preso in considerazione più che altro sotto il profilo militare, in ragione delle numerose minacce belliche.

Per questo motivo, Ceccarelli Morolli sottolinea che il Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός, contenente sia norme relative alla navigazione, sia disposizioni riguardanti il commercio, appare una testimonianza particolarmente preziosa, che affonda le sue radici nel regime trasmesso nel titolo 14.2 dei *Digesta* giustinianeî, per poi perpetuarsi nei secoli successivi attraverso l'accoglimento nei Basilici. Dall'esame delle principali disposizioni del Νόμος, in ordine al quale l'A. sembra accogliere la datazione che lo ascrive all'epoca Isaurica (VII-VIII secolo d.C.), ne viene quindi posto in rilievo il peso geopolitico (p. 96), quale «primo tentativo nella storia del diritto 'medievale' di codificare gli usi marittimi» che influenzò anche la legislazione delle Repubbliche Marinare.

5. La geopolitica delle élite

Il secondo capitolo riguarda la geocultura del *ius graeco-romanum*, da intendersi, come specificato dall'A. nel § 1 (pp. 103-104), ancora una volta in senso lato, ossia come «strumento teorico-pratico» che pone determinati saperi e conoscenze a supporto delle dinamiche geografiche di uno Stato e del suo

apparato istituzionale¹⁹. Pertanto, l'analisi si focalizza sull'origine e sulle ricadute applicative del dominio culturale dell'Impero romano d'Oriente tramite l'approfondimento del ruolo svolto dalle *élite* nel consolidamento del suddetto dominio, anche sotto il profilo giuridico.

Il secondo paragrafo (pp. 105-123) è dedicato, in generale, al ruolo delle *élite* nell'Impero: esse vengono individuate nei membri della corte e dell'amministrazione imperiale civile e militare, nei 'clan istituzionali', nella piccola nobiltà provinciale civile ed ecclesiastica, nelle *élite* ecclesiastiche centrali e nelle corporazioni di arti e mestieri. Viene inoltre sottolineato il ruolo di indirizzo esercitato dall'Imperatore rispetto all'*élite* della burocrazia imperiale, in quanto egli, in virtù della sua peculiare posizione di vertice e di membro della stessa, la disciplinò e organizzò in maniera minuziosa.

Al riguardo, l'A. pone in luce che lo stringente controllo imperiale contribuì fortemente alla responsabilizzazione dell'amministrazione sotto il profilo giuridico e morale, anche se attraverso una linea operativa che potrebbe apparire, come vedremo tra poco, in parte contraddittoria. Sotto questo profilo, Ceccarelli Morolli si concentra dapprima sulle note *Novellae* giustiniane 8 e 17 (pp. 109-113), relative alla venalità delle cariche e all'amministrazione periferica, e ne propone un'interpretazione combinata, come «una sorta di 'carta' della amministrazione imperiale»²⁰.

Cionondimeno, è proprio con riferimento alle modalità di accesso all'amministrazione – segnatamente con riguardo alla sorte del divieto di venalità delle cariche –, che si può individuare la linea di rottura cui si è fatto cenno poc'anzi. Infatti, il divieto giustiniano di compravendita dei titoli sembra divenire lettera morta dopo la scomparsa dell'Imperatore, tanto che la corresponsione di un contributo per ottenere le nomine divenne parte integrante dei meccanismi di accesso alle cariche dei periodi successivi e si rivelò efficace almeno fino all'XI secolo. Per Ceccarelli Morolli (p. 116), tuttavia, un siffatto superamento si comprenderebbe alla luce della circostanza che il versamento dei contributi cominciò, dopo Giustiniano, a essere percepito

¹⁹ Per CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 103, si tratta inoltre di uno strumento che rileva «in maniera socio-economicamente funzionale» verso il raggiungimento di un preciso obiettivo.

²⁰ Al proposito, l'A. evidenzia (pp. 110-113) la rilevanza del giuramento imposto ai funzionari imperiali – riportato nell'Appendice della Nov. 8 –, quale modo per farli sentire, insieme alle altre *élite*, strumento indispensabile per il raggiungimento dell'ideale universale espresso dal principio della *συνφωρία*. Per un approfondito esame delle summenzionate *Novellae*, da cui emerge l'estrema importanza delle stesse quali 'leggi quadro' delle ulteriori riforme dell'amministrazione centrale e periferica poste in essere da Giustiniano, cfr. PULIATTI, *Innovare*, 37-57.

dagli Imperatori in chiave positiva, come strumento per arricchire le finanze pubbliche e consolidare l'impulso imperiale all'interno del ciclo economico.

Il *focus* si sposta poi sulla funzione delle *élite* nelle epoche posteriori, sia attraverso dei cenni ai luoghi dei Basilici (B. 6.1.23, 54.16.6 e 56.1.19) che riprendono disposizioni del *Codex* sulle corporazioni (p. 119), sia attraverso l'analisi della già menzionata *praefatio* del *De Caerimoniis* di Costantino VII Porfirogenito (pp. 120-122), allo scopo di percepire la persistenza del controllo imperiale sulle *élite* come mezzo per il perseguimento dei valori più alti.

Il discorso è arricchito da numerosi dati storici – che vanno dall'ascesa sociale di Teodora, alla peste giustiniana, all'organizzazione geografico-amministrativa dei θέματα da parte di Eraclio, al successivo venir meno della dicotomia tra *élite* costantinopolitane e provinciali –, i quali, ad avviso dello Studioso, rivelano che, nonostante lo stringente controllo dall'alto, le *élite* furono tutto sommato aperte e flessibili, in quanto capaci di resistere ai profondi cambiamenti che ebbero luogo fino al XIII secolo, soprattutto grazie alla preparazione dei loro componenti.

Nell'intento di mostrare come quest'ultimo tratto abbia caratterizzato coloro che, a partire dal periodo giustiniano, contribuirono in maniera determinante alla creazione, all'applicazione e all'insegnamento del diritto, cioè a «esprimere il senso del diritto e con esso della sua geopolitica», l'indagine prosegue con alcuni cenni all'*élite* dei giuristi (§ 3, pp. 123-131). Al proposito, vengono esaminati principalmente due aspetti: la formazione dei giuristi e l'istituzione dei 'giudici universali' (κριται καθολικοὶ τῶν Ῥωμαίων).

In ordine al primo profilo, l'A. traccia le grandi fasi della disciplina dell'insegnamento universitario del diritto (pp. 124-126), prendendo le mosse dalla prima di esse, che va dalla fondazione degli studi giuridici da parte di Costantino I fino alla riforma operata da Giustiniano con la costituzione *Omnem* (533 d.C.), la quale, come è noto, limitò le sedi universitarie a Costantinopoli e Berito. Con riguardo ai periodi seguenti (fino all'epoca dei Paleologi), vengono sintetizzati i momenti nevralgici dell'insegnamento pubblico²¹ e si segnala l'importanza, accanto a esso, di quello ecclesiastico.

Una volta posta in luce la rilevanza, all'interno della didattica, delle no-

²¹ Tra tali momenti possiamo qui ricordare la riforma dell'insegnamento del diritto prevista da Leone VI presso la Magnaura, la fondazione della scuola di diritto presso il monastero di San Giorgio da parte di Costantino IX Monomaco (1045) e la nomina di Giovanni Xifilino a Nomofilace, e il ripristino dello studio universitario del diritto, scomparso dopo la presa di Costantinopoli (1204), da parte di Michele VIII Paleologo. Per ulteriori precisazioni, CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 125-126.

zioni di carattere processuale, l'indagine si sposta sulle riforme del sistema giudiziario (pp. 124-131), concentrandosi sulle novità dell'ultimo periodo, introdotte da Andronico II Paleologo con una Crisobolla del 1296. Si deve a tale Imperatore la creazione della corte suprema, con competenza universale, dei κριταὶ καθολικοὶ τῶν Ῥωμαίων, poi riformata da Andronico III, mediante una riduzione del numero dei giudici e una serie di prescrizioni relative alle loro competenze. Ad ogni modo, quest'ultima riforma non intaccò il ruolo verticistico della corte all'interno del sistema giudiziario dell'epoca: questa era infatti competente a giudicare in ultima istanza e pertanto le sue sentenze, al pari di quelle dell'Imperatore, erano inappellabili. Nonostante gli scandali che investirono la corte tra il 1336-1337, essa continuò a operare (probabilmente fino al 1401) e, come sottolineato dall'A., al suo interno furono attivi giuristi estremamente illustri, quali il Patriarca Scolario e Costantino Armenopulo.

Per Ceccarelli Morolli (p. 130), le caratteristiche e la composizione 'mista' (di laici ed ecclesiastici) della corte dei κριταὶ καθολικοὶ denoterebbero non soltanto un'applicazione, a distanza di oltre sette secoli, del principio della συμφωνία, ma anche una diminuzione del potere dell'Imperatore in campo giudiziario. Tuttavia, le prerogative di tale corte – come già quelle del *praefectus praetorio* a giudicare in ultima istanza (*vice sacra*) e a emettere sentenze inappellabili a partire dal Principato – potrebbero essere viste come una delega del potere giurisdizionale imperiale, verosimilmente pensata ai fini della maggior efficienza del settore giudiziario.

Quanto asserito non vale comunque a disconoscere alla disciplina dei κριταὶ καθολικοὶ i tratti di notevole interesse evidenziati dall'A., anche perché, come è noto, il divieto di appello avverso le sentenze del *praefectus praetorio*, che si generalizzò probabilmente in età tardoantica, venne ridimensionato, forse già a partire dal periodo severiano, mediante il rimedio straordinario della *supplicatio* all'Imperatore. Un siffatto rimedio fu poi istituzionalizzato nel sistema giudiziario giustiniano – la Nov. 119.5, del 553 d.C., si riferisce infatti a un vero e proprio *retractationis ius*²² – e sopravvisse nei Basilici (B. 9.2.8). Appare dunque evidente che le conclusioni di Ceccarelli Morolli possono aprire la strada a future indagini in materia, dato che sarebbe opportuno vagliarle alla luce delle sorti della *supplicatio* tra l'epoca dei Basilici e quella dei Paleologi.

Nel prosieguo del capitolo, l'analisi del ruolo delle *élite* sulla geopolitica e sulla geocultura dell'Impero romano d'Oriente continua su più piani, che

²² Per un attento esame delle fonti relative alla *supplicatio* nelle varie epoche, cfr. PURPURA, *Ricerche*, 226-267.

consentono all'A. non soltanto di sviluppare alcuni profili emersi in precedenza, ma altresì di toccare questioni attinenti alla modernità. Viene così approfondita la vocazione universale dell'Impero, dal peculiare angolo visuale dei rapporti tra le *élite* e i *peregrini* (§ 4, pp. 131-139); vengono poi analizzati criticamente, mediante l'esame di numerose fonti, i rapporti tra il *ius graeco-romanum* e il mondo giuridico islamico (§ 5, pp. 139-148), per passare ai tempi moderni con una riflessione dapprima dedicata alla percezione dell'Impero d'Oriente nell'Illuminismo (§ 6, pp. 148-161) e poi estesa a tempi a noi vicinissimi, mediante alcune considerazioni sull'influenza del diritto romano orientale sul *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (§ 7, pp. 161-165), promulgato da Papa Giovanni Paolo II nell'ottobre del 1990.

6. Osservazioni conclusive

Nel terzo capitolo (pp. 167-177), dal titolo *La Lectio Byzantina, ovvero verso una conclusione aperta*, l'A. traccia un primo bilancio e, anche grazie ad alcune considerazioni sull'identità e la regalità dell'Impero romano d'Oriente, conclude che nel «complesso, ma al tempo stesso ordinato, mosaico istituzionale si inserisce il diritto come strumento atto a ordinare una realtà dove anche l'aspetto geopolitico sembra essere tenuto costantemente presente». Questa sede fornisce inoltre allo Studioso l'occasione per evidenziare, tramite uno sguardo d'insieme, il rilievo dello 'spazio giuridico bizantino' e delle «influenze dello stesso negli ordinamenti giuridici contemporanei, soprattutto nei paesi dell'Est Europa», a riprova dell'imperituro valore della *Lectio Byzantina*.

Al termine della ricognizione fin qui effettuata, seppur a grandi linee, della monografia di Ceccarelli Morolli, resta l'impressione di un lavoro pregno di suggestioni e fondato su una profonda conoscenza – che si evince altresì dall'ampio apparato bibliografico di supporto – tanto dell'Impero romano d'Oriente, quanto della geopolitica. Certo, le argomentazioni appaiono particolarmente convincenti laddove l'esame delle fonti giuridiche si fa più puntuale, ma ci si rende altresì conto che procedere all'analisi approfondita delle fonti, in ordine ai numerosissimi profili toccati, avrebbe appesantito l'opera a scapito del quadro complessivo.

Di conseguenza, quanto appena rilevato non inficia la capacità della monografia qui ripercorsa di rappresentare, nel panorama degli studi recenti, uno strumento utile e stimolante sia per i cultori del *ius graeco-romanum*, sia per chi – esperto della politica, della storia, dell'economia e della cultura dell'Impero romano d'Oriente – voglia accostarsi alle testimonianze giuridiche per esaminarle all'interno di ricerche dal taglio diverso. Per questi motivi, la

finalità dell'opera di aprire un nuovo orizzonte verso l'interpretazione in chiave geopolitica delle fonti del diritto romano orientale può dirsi sicuramente raggiunta.

BIBLIOGRAFIA

- CECCARELLI MOROLLI D., *Appunti di geopolitica*, Roma 2018.
- Equilibri e disequilibri geopolitici del mondo antico*, a cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini, Milano 2018.
- FÖGEN M.TH., *s.v. Staat*, Lexikon des Mittelalters 8 (1997) 2156-2158.
- GIORDANO M., *Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine internazionale*, Bologna 2019.
- JEAN C., *s.v. Geopolitica*, Enciclopedia del Novecento (on line) II.Suppl. (1998) 1-42.
- KJELLÉN R., *Der Staat als Lebensform*, Leipzig 1917².
- LE BOHEC Y., *Geopolitica dell'Impero Romano*, Gorizia 2019.
- LUTTWAK E.N., *La grande strategia dell'Impero bizantino*, Bologna 2014.
- MONATERI P.G., *Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici*, Roma-Bari 2013.
- PENNA D. - MEIJERING R., *A Sourcebook on Byzantine Law. Illustrating Byzantine Law through the Sources*, Leiden-Boston 2022.
- PENNA D., *The Byzantine Imperial Acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th - 12th Centuries*, The Hague 2012.
- PULIATTI S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021.
- PURPURA G., *Ricerche sulla supplicatio avverso la sentenza del prefetto del pretorio*, AUPA 35 (1974) 226-267.
- SOLIDORO L., *Geopolitica e iconografia giuridica*, TSDP 11 (2018) 1-24.
- TROIANOS S., *Le fonti del diritto bizantino*, Traduzione a cura di P. Buongiorno, Torino 2015.
- TROIANOS S., *Die Quellen des Byzantinischen Rechts*, übersetzt von D. Simon und S. Neye, Berlin-Boston 2017⁴.